

DECRETO MINISTERIALE 14 LUGLIO 1964.

**DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA ZONA
DENOMINATA _PIANO DEI RESINELLI_ SITA NEI COMUNI DI LECCO, ABBADIA
LARIANA, BALLABIO E MANDELLO (COMO).**

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL
TURISMO E LO SPETTACOLO**

VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE

BELLEZZE NATURALI, ART. 1, N. 4;

VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N.

1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA;

ESAMINATI GLI ATTI;

CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI COMO PER LA PROTEZIONE

DELLE BELLEZZE NATURALI, NELLA ADUNANZA DEL 6 APRILE 1963, HA INCLUSO

NELL'ELENCO DELLE COSE DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA PAESISTICA COMPILATO

AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRACITATA, LA ZONA DENOMINATA

PIANO DEI RESINELLI SITA NEI COMUNI DI LECCO, ABBADIA LARIANA,

BALLABIO E MANDELLO;

VISTO CHE NESSUNA OPPOSIZIONE E' STATA PRESENTATA, A TERMINI DI

LEGGE, AVVERSO LA PREDETTA PROPOSTA DI VINCOLO;

PRECISATO CHE IL VINCOLO NON SIGNIFICA DIVIETO ASSOLUTO DI COSTRUIBILITA'

O, COMUNQUE, DI MODIFICHE ALLO STATO DEL LUOGO PROTETTO DALLA LEGGE,

MA IMPONE SOLTANTO L'OBBLIGO DI PRESENTARE ALLA COMPETENTE

SOPRINTENDENZA, PER LA PREVENTIVA APPROVAZIONE, QUALSIASI PROGETTO DI

LAVORI CHE SI INTENDANO EFFETTUARE NELLA ZONA;

RICONOSCIUTO CHE LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

PERCHE', COSTITUITA DA UN VASTO ALTIPIANO IN PARTE RICOPERTO DA

BOSCHI CON ALBERI DI ALTO FUSTO - IN PREVALENZA FAGGI - CHE SI

ESTENDE DALLE PROPAGINI DELLA GRIGNA MERIDIONALE FINO AL MONTE

COLTIGNONE, FORMA UN QUADRO NATURALE DI ECCEZIONALE BELLEZZA DAL

QUALE SI GODE L'INCOMPARABILE PANORAMA DEL LAGO DI COMO, DELLA

PIANURA LOMBARDA E DELLE ALPI OCCIDENTALI TANTO CHE PUO' CONSIDERARSI

UN MERAVIGLIOSO TERRAZZO CHE SI AFFACCIA IN PRIMO PIANO SULLA

PIANURA;

DECRETA:

*LA ZONA SITA NEI TERRITORI DEI COMUNI DI LECCO, ABBADIA LARIANA, BALLABIO E MANDELLO, DENOMINATA _PIANO
DEI RESINELLI_ DELIMITATA ENTRO I SEGUENTI LIMITI: OVEST: LA MULATTIERA CHE DALLA VAL SCEPINA, PASSANDO
SOTTO LA VILLA COMINI, CONDUCE IN VAL DEI RATTI PER CONTINUARE VERSO LE CASE UCCELLI E MASSA ED IL GIUF FINO*

ALL'OSTERIA DI VALFREDDA ED IL PRATO NELLA NEVE FINO AL MARGINE DEI SALTII NEI PRESSI DELLA BOCCHETTA DI CASCE'. SUD: IL MARGINE SUPERIORE DEI SALTII, PARTENDO DALLA BOCCHETTA DI CASCE' FINO ALLA VETTA DEL COLTIGNONE. EST: DALL'ORLO SUPERIORE DEI SALTII CHE PIOMBANO SU VAL CALOLDEN FINO ALLA SAINA DI SAN PIETRO, QUINDI DALLA PARTE SUPERIORE DI QUESTO VALLONE FINO A QUOTA 1100, INFINE DALLA CURVA DI LIVELLO 1100 CHE GIRA ATTORNO ALLA VALLE VALOLDEN, CONTORNA I CORNI DEL NIBBIO, ATTRAVERSA LA VAL GRANDE E SI PORTA SOTTO LA GRONDA DI VACCARESE; DALL'ORLO SUPERIORE DEI SALTII DELLA GRONDA DI VACCARESE FINO ALLO ZUCCO TERRAL; DALLA COSTA DI VACCARESE IL SENTIERO PER L'ALPE MEDASCIOLA E LA MULATTIERA CHE CONDUCE A LAVAGIOLI. NORD: IL SENTIERO CHE CONDUCE IN VAL MUSCERA, LA VAL MUSCERA, L'ALPE MUSCERA, LA MULATTIERA PER LA CASCINA CHIGNEUX E DA QUESTO PUNTO IN LINEA RETTA ALLA QUOTA DI 1500 METRI DELLA CRESTA SINIGAGLIA; DALLA CRESTA SINIGAGLIA LA CURVA DI LIVELLO 1500 METRI CHE PASSA ALLO SBOCCO DEL CANALONE PORTA E DEL CANALONE CEMI, FINO ALLA VAL SCEPINA; INFINE LA VAL SCEPINA STESSA FINO A M. 1100 DOVE SI INCONTRA IL LIMITE OCCIDENTALE, HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ED E' QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA.

IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI COMO.

LA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI MILANO CURERA' CHE I COMUNI DI LECCO, ABBADIA LARIANA, BALLABIO E MANDELLO PROVVEDANO ALL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE CONTENENTE IL PRESENTE DECRETO ALL'ALBO COMUNALE ENTRO UN MESE DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE, E CHE I COMUNI STESSI TENGANO A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI, ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE, CON LA PLANIMETRIA DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA L'ART. 4 DELLA LEGGE SOPRACITATA.

LA SOPRINTENDENZA COMUNICHERA' AL MINISTERO LA DATA DELLA EFFETTIVA AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE STESSA.

ROMA, ADDI' 14 LUGLIO 1964.

